

## TIMBRATURA CARTELLINO

Sono in docente di un istituto professionale. Il Ds continua a insistere che dobbiamo timbrare il cartellino. Come stanno le cose?

Dopo i già numerosi e favorevoli pronunciamenti (Cnpi 30/10/2003, Dm 21/5/2004, Trib. Pisa 31/1/2006 e poi Trib. Torino 20/6/2006) anche la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro sentenza n. 11025 del 12 maggio 2006) ha stabilito che nella scuola pubblica i docenti non hanno l'obbligo di marcare la presenza con il cartellino magnetico, per verificarne la presenza sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore.

La questione si trascinava dal dicembre 1998, quando il Provveditore agli Studi di Isernia aveva inflitto a un docente la sanzione disciplinare della censura per non aver eseguito l'ordine del preside di marcare l'orario di entrata e di uscita con il cartellino magnetico. Il collega aveva chiesto al Pretore di Isernia di annullare la sanzione sostenendo che il preside non poteva imporre ai docenti l'obbligo di timbrare il cartellino magnetico, in quanto gli strumenti da applicare per il controllo delle presenze erano il registro di classe ed il giornale del professore.

Ma sia il Pretore di Isernia che la Corte d'Appello di Campobasso avevano dato torto al collega che quindi era stato costretto a ricorrere alla Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'insegnante, affermando che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.

Nel settore scolastico – ha precisato la Corte – l'art. 396 del DLgs 297/1994 *Testo unico* affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto; quest'ultimo prevede come materia di informazione preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed Ata (art. 6 Ccnl 2007); l'art. 92 del medesimo contratto prevede l'obbligo per il personale Ata di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente e quindi il dirigente non può imporlo.

## TIMBRATURA CARTELLINO DOCENTI

Vi chiedo se è legittimo l'obbligo di timbrare il cartellino elettronico all'inizio e alla fine delle lezioni.

Ogni scuola può decidere le modalità da utilizzare per il controllo degli obblighi di servizio. La questione attiene alla organizzazione dell'orario di servizio e deve quindi essere oggetto di contratto di scuola tra RSU e DS.

Se non c'è delibera degli organi collegiali o trattativa tra Ds e Rsu non è legittimo, come ha anche ribadito il Miur (DM prot. 1707/2004) accogliendo il parere vincolante del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - CNPI (prot. 13414/2003) e quindi annullando una sanzione disciplinare inflitta dal Ds a un insegnante che si rifiutava di timbrare.

Non c'è nessun obbligo che prescriva l'adozione dell'orologio marcatempo: i docenti per altro sono obbligati a firmare e segnare l'orario sul registro di classe, che è un atto pubblico.

## TIMBRATURA CARTELLINO ATA

Scrivo al fine di sapere come mi devo comportare nella mia scuola al fine di evitare l'istallazione del badge solo per gli ATA. La dirigente asserisce che i docenti non sono sottoposti a questo tipo di controllo in quanto ci sono delle sentenze in proposito che affermano che il personale docente deve solamente firmare il registro. Quale normativa mi può essere utile in proposito?

Ogni scuola può decidere le modalità da utilizzare per il controllo degli obblighi di servizio. La questione attiene alla organizzazione dell'orario di servizio e deve quindi essere oggetto di contratto di scuola tra RSU e DS (art. 6 comma 2 lett. h Ccnl 2007), che possono opporsi legittimamente e motivatamente all'introduzione di questa procedura.